UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

I BATTELLI DEL RENO

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

(www.ibattellidelreno.uniba.it – www.ibattellidelreno.it)

Direzione

Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi

Comitato scientifico

Sabino Fortunato **(coordinatore)** - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

Redazione di Bari

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

Redazione di Foggia

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

Redazione di Lecce

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

Redazione di Napoli

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

Redazione di Roma

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

Redazione di Taranto

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

ISSN 2282-2461 I BATTELLI DEL RENO [ON LINE]

Direzione
Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Lodovica Rocco di Torrepadula

CORTE D'APPELLO DI MILANO; Sezione prima civile, decreto 20 dicembre 2024 – Pres. dott. Bonaretti – Cons. Rel. dott.ssa Cortelloni – Cons. dott.ssa Milone

Cause di scioglimento della società – impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale – impossibilità di funzionamento dell'assemblea – art. 2484 c.c. – conflitto tra soci – gestione liquidatoria – continuità d'impresa – squilibrio reddituale – liquidazione della società.

Ai fini dell'accertamento delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 2 e n. 3, c.c. è necessaria la verifica di fattori concreti e concomitanti che diano contezza del fatto che la società opera in un contesto di stallo e di assenza di prospettive concrete per l'esercizio dell'attività di impresa ovvero per il suo riposizionamento sul mercato (1).

(1) Brevi osservazioni sulle cause di scioglimento *ex* art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3), c.c.

L'individuazione delle cause di scioglimento delle società previste dall'art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3), c.c. (consistenti, rispettivamente, la prima nel conseguimento dell'oggetto sociale o nella sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, e la seconda nell'impossibilità di funzionamento o nell'inattività continuata dell'assemblea) solleva questioni interpretative rilevanti, oggetto di un vivace dibattito. Di certo, l'argomento va affrontato tenendo conto delle disposizioni di legge e di quelle convenzionalmente stabilite dalle parti all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo, ma anche del contesto in cui si inserisce la vicenda (comprensivo degli accadimenti e delle condotte anche successive alla determinazione delle regole negoziali).

ISSN 2282-2461 I BATTELLI DEL RENO [ON LINE]

La tematica è stata oggetto di reiterata attenzione, oltre che da parte della dottrina, anche della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità[1]. In questo solco si colloca il recente provvedimento della Corte d'appello di Milano, con cui è stato accolto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, pubblicato in data 20 dicembre 2024, che aveva dichiarato insussistenti, in fatto e in diritto, le condizioni per l'integrarsi delle cause di scioglimento previste all'art. 2484, co. 1, n. 2) e n. 3), c.c.[2]

Il procedimento traeva origine dal ricorso proposto da uno dei consiglieri di amministrazione di una società per azioni, volto a far accertare l'impossibilità sopravvenuta di perseguire l'oggetto sociale e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società amministrata. A tale iniziativa si opponeva la società, sostenendone l'infondatezza.

Per comprendere bene la vicenda, occorre premettere che la società era stata costituita qualche anno prima, a seguito della scissione di due rami di azienda di un'altra società. In tale contesto le era stata attribuita la partecipazione totalitaria in una società a responsabilità limitata, nonché l'attività di locazione di spazi di "co-working" sul territorio nazionale.

Sin dalla sua costituzione il capitale della società risultava rappresentato da due categorie di azioni: le azioni di categoria "A", con diritto di voto, in prevalenza detenute dai soci originari, e le azioni di categoria "B", prive di voto ma munite di liquidation preference[3], attribuite agli investitori

[1] *Ex multis* sul ricorrere delle cause di scioglimento della società di cui all'art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3), c.c. v. Cass. civ., 21 novembre 2001, n. 14629, in *Vita Notar.,* 2002, 397; App. Torino, 26 maggio 2016, n. 886, in *Fallimento*, 2016, 12, 1386; Trib. Milano, 19 aprile 2016, n. 1096, in *Società*, 2016, 7, 899; Trib. Milano, 10 gennaio 2019, in *Società,* 2019, 5, 650; Trib. Firenze, 21 dicembre 2021, n. 3302, in *Giur. it.,* 2022, 6, 1418, con nota di SPIOTTA, *Tanto tuonò che piovve: perdita del* going concern *e scioglimento della società*; Trib. Milano, 12 ottobre 2023, in *Giur. it*., 2, 354 con nota di SPIOTTA, *Scioglimento della società - Sull'(in)configurabilità della perdita del* going concern *come causa dissolutiva della società*; in *Società,* 2024, 10, 1083, con commento di BENAZZO, *La perdita della continuità aziendale quale causa di scioglimento di società per azioni per "sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale" ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.*; in *IUS Societario,* 2024, con le osservazioni di FICO, *Perdita di continuità aziendale e impossibilità di conseguire l'oggetto sociale*; Cass. civ., 29 febbraio 2024, n. 5429, in *Massima redazionale*, 2024. Sul dovere degli amministratori di adoperarsi in conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento della società cfr. la recente Cass. civ., 27 aprile 2023 n. 11041, in *Società*, 2023, 8-9, 1021.

[2] Sul provvedimento in epigrafe v. STELLA RICHTER JR, *Parere in merito allo scioglimento per conseguimento o impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale,* in *Riv. dir. soc.,* 2, 2025, 427 ss.

[3] La c.d. *liquidation preference* (o «liquidazione preferenziale»), com'è noto, consiste nel diritto dell'investitore a ottenere, in via prioritaria, la restituzione del capitale apportato. Tale strumento ha la funzione di incentivare l'afflusso di risorse, offrendo una tutela rafforzata in sede di recupero dell'investimento. Per questa ragione

intervenuti solo in un secondo momento, a seguito di operazioni di aumento di capitale e di emissione di prestiti obbligazionari, realizzate al fine di finanziare il progetto di co-working.

Più recentemente, la società aveva ceduto l'intera partecipazione detenuta nella società operativa, obbligandosi contrattualmente al rispetto di un patto di non concorrenza della durata di tre anni.

In sostanza l'amministratore lamentava, da un lato, l'inattività della società, data l'assenza di nuovi piani di investimento e di operazioni di business, dall'altro, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea dei soci (posto che nelle diverse assemblee straordinarie convocate al fine di deliberare la messa in liquidazione non era mai stato raggiunto il quorum deliberativo necessario, stante l'opposizione di un socio).

L'amministratore, in aggiunta, evidenziava come dal bilancio approvato nell'anno 2023 emergesse un importante squilibrio reddituale, attestato dall'assenza di ricavi e dagli ampi costi di gestione. In concreto, veniva prospettato il pericolo di perdita della continuità aziendale, a cui si aggiungevano ulteriori fatti reputati rilevanti, quali l'intenzione del presidente del consiglio di amministrazione di non continuare nel suo incarico, il sorgere di numerosi contenziosi giudiziari promossi dai soci nei confronti degli organi di controllo e di gestione, e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'assemblea convocata al fine di approvare nuovi piani industriali.

Le circostanze denunciate non venivano considerate sufficienti dal tribunale per dichiarare lo scioglimento della società. In particolare, il giudice di prime cure, nel rimarcare la distinzione tra l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e la perdita della continuità aziendale, forniva di quest'ultima un'interpretazione restrittiva e, soprattutto, del tutto slegata rispetto alla prima[4]. Al contempo – con riferimento al ricorrere della causa di scioglimento di cui al n. 2) dell'art. 2484, co.

è sempre più spesso inserito nelle clausole che regolano gli investimenti di *venture capital* in società di nuova costituzione. In argomento si veda LAURIA, Liquidation preference: *nuovi assetti e conseguenze,* in *IUS Societario,* 21 settembre 2022; MAUGERI, Venture capital*, preferenze di liquidazione e conflitti tra soci,* in *Rivista ODC,* 1, 2024, 244 ss.

[4] Un'interpretazione non dissimile veniva già adottata dal medesimo organo nella decisione richiamata dianzi Trib. Milano, 12 ottobre 2023, in *Giur. it.*, 2, 354 con nota di SPIOTTA, *Scioglimento della società - Sull'(in)configurabilità della perdita del* going concern *come causa dissolutiva della società*; in *Società,* 2024, 10, 1083, con osservazioni di BENAZZO, *La perdita della continuità aziendale quale causa di scioglimento di società per azioni per "sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale" ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 2, c.c.*; in *IUS Societario,* 2024, con commento di FICO, *Perdita di continuità aziendale e impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.*

1, c.c. – sottolineava che, nel caso di specie, l'ampiezza dell'oggetto sociale, così come risultante dallo statuto, consentiva ancora significativi margini di operatività per la società, non coperti dal patto di non concorrenza. Infine, l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 veniva considerato un elemento concreto sufficiente a escludere l'incapacità dell'assemblea di deliberare.

Con il provvedimento in commento, la Corte d'appello ha invece riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la sussistenza di entrambe le cause di scioglimento (e nominando, per l'effetto, quale liquidatore il curatore speciale già incaricato *ex* art. 78 c.p.c.).

In particolare, la corte ha ritenuto che: l'assenza di un business plan fosse sintomo di una gestione nei fatti liquidatoria; lo stallo dell'organo gestorio e di quello assembleare esistesse effettivamente, nonostante l'approvazione del bilancio d'esercizio; sussistesse un conflitto di interessi degli amministratori espressione dei soci titolari di azioni della categoria "A" e della categoria "B"; vi fosse uno squilibrio reddituale e l'assenza di elementi certi sull'evoluzione prevedibile dell'attività. Tali fattori, nella loro conformazione complessiva, sono stati ritenuti idonei a integrare gli estremi dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, nonché a compromettere il regolare funzionamento dell'assemblea dei soci. Parallelamente, è stato ritenuto che la società non versasse in uno stato di crisi (*ex* art. 2, co. 1, lett. a), C.C.I.I.) dal momento che il bilancio 2023 evidenziava una liquidità disponibile superiore all'ammontare dei debiti correnti, tale da escludere compromissioni dell'equilibrio finanziario.

Tra le questioni affrontante nel decreto in commento rileva, senz'altro, la possibilità di configurare la perdita della continuità aziendale quale possibile causa dello scioglimento delle società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. La questione, com'è noto, è stata a lungo dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza, e ha visto consolidarsi due orientamenti in particolare. Un primo indirizzo favorevole a riconoscere che il fenomeno economico del venir meno della continuità aziendale integri la causa di scioglimento *ex* art. 2484, co. 1, n. 2), c.c.[5] Un

[5] Così App. Torino, 26 maggio 2016, n. 886, in *Fallimento*, 2016, 12, 1386; Trib. Firenze, 21 dicembre 2021, n. 3302, in *Giur. It.,* 2022, 6, 1418, con nota di SPIOTTA, *Tanto tuonò che piovve: perdita del* going concern *e scioglimento della società*; Trib. Bologna, 22 ottobre 2015, n. 3034, in *OneLegale*; SACCHI, *La responsabilità gestionale nella crisi dell'impresa societaria,* in *Giur. comm.,* 2, 2014, I, 304 ss.; BACCETTI, *La gestione delle società di capitali in crisi tra perdita della continuità aziendale ed eccessivo indebitamento*, in *Riv. soc.,* 2016, 568 ss.; ID., *Lo scioglimento delle società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale,* in *IUS Societario,* 21 dicembre 2016; RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari,* in *Giur. comm.,* 2, 2010, I, 208 ss.; VERNA, *Misurazione del danno patito dai creditori per la continuazione dell'impresa in perdita ed applicazione di corretti principi contabili,* in *Dir. fall.,* 2016, 792.

secondo orientamento deciso a negare l'assimilazione delle due fattispecie alla luce del fatto che la perdita della continuità aziendale costituisce l'esito di una valutazione prognostica, da effettuarsi nell'arco temporale dei successivi dodici mesi[6]. La questione ne interseca, poi, una ulteriore concernente l'inquadramento della perdita della continuità aziendale nello spettro della crisi ovvero nel perimetro dell'insolvenza[7].

La corte, nel caso di specie, ha ritenuto che l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, in termini definitivi e irreversibili, non possa essere unicamente una diretta conseguenza della sola perdita della continuità aziendale, ma sia necessario identificare una pluralità di circostanze fattuali tra loro concorrenti.

In ragione di ciò ha censurato la decisione del tribunale, ritenuta espressione di una valutazione meramente astratta, fondata esclusivamente sulla formulazione letterale dell'oggetto sociale contenuta nello statuto e, soprattutto, scevra dall'analisi complessiva della fattispecie, laddove sarebbe invece stato necessario procedere ad un accertamento ancorato alla concretezza della realtà operativa della società. Per la corte, peraltro, anche il conflitto di interessi insorto tra i soci, che aveva determinato lo stallo degli organi sociali, configurava, di fatto, una gestione a carattere liquidatorio.

In definitiva, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento della pronuncia, pare aver trovato conferma quell'orientamento secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'impossibilità oggettiva e irreversibile di conseguire l'oggetto sociale, non sia sufficiente (né auspicabile) una sua interpretazione meramente formale, ancorata alla definizione risultante dalla volontà negoziale delle parti, dovendosi invece valutare, in concreto, le circostanze fattuali che hanno inciso sull'effettivo contesto operativo, economico e finanziario dell'impresa, al fine di riscontrare la

[6] Di questo avviso Trib. Milano, 12 ottobre 2023, n. 7973, in *Giur. it.*, 2, 354 ss., a cui si è già fatto riferimento; v., inoltre, per tutti, Consiglio nazionale del notariato, *In tema di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e scioglimento delle società di capitali,* Studio n. 237-2014/I; CALANDRA BUONAURA, *Amministratori e gestione dell'impresa nel Codice della crisi,* in *Giur. comm.,* 2020, I, 2018, 5 ss.; GUIDOTTI, *Continuità aziendale e scioglimento della società,* in *Rivista di diritto bancario,* gennaio 2021, 1-2.

[7] Incidentalmente, sull'interpretazione della perdita di continuità aziendale come coincidente con il concetto di «crisi» v., *ex multis,* ABRIANI e BASTIA, *Valutazione e presidio della continuità aziendale tra scienze economiche e diritto societario della crisi,* in *dirittodellacrisi.it,* 24 novembre 2022; N. ROCCO DI TORREPADULA, *Aspetti della crisi d'impresa,* in *Dir. fall.,* 6, 2018, 1096 ss., spec. 1099. In una prospettiva differente v., per tutti, FORTUNATO, *Assetti organizzativi dell'impresa nella fisiologia e nella crisi,* in *Giur. comm.,* 6, 2023, 901 ss., spec. 907, per cui «La "perdita" della continuità aziendale coincide in senso statico già con la cessazione dell'attività […]».

ISSN 2282-2461 I BATTELLI DEL RENO [ON LINE]

condizione di "paralisi" degli organi assembleare e di gestione, e l'assenza di prospettive realistiche per la prosecuzione dell'attività, tali da consentire la riallocazione strategica dell'impresa nel mercato.

Al contempo, anche il paventato pericolo di perdita della continuità aziendale è stato ritenuto di per sé quale elemento insufficiente a qualificare una causa di scioglimento.